

## “Estate Insieme”

E' un titolo nominativo che consente un numero illimitato di viaggi in seconda classe su tutti i treni regionali, regionali veloci e metropolitani di Trenitalia, TrenitaliaTper e di SAD, indipendentemente dall'origine e destino del viaggio, a partire dalle ore 12,00 del venerdì e fino alle ore 12,00 del lunedì successivo.

Tale titolo di viaggio riporta nome, cognome e data di nascita del titolare.

È disponibile nel seguente formato e prezzo:

- Estate Insieme: valido per 4 fine settimana consecutivi a partire da quello di inizio scelta, al prezzo di 39 euro.

La promozione è valida per viaggi dal 29 maggio al 26 settembre 2022.

La promo “Estate Insieme” non è applicabile sulla tratta Trento –Bassano del Grappa.

### **§1.- Canali di vendita**

Il titolo promo Estate Insieme può essere acquistato presso le Biglietterie e Self Service di Trenitalia, sito [trenitalia.com](http://trenitalia.com), APP e Mobile Trenitalia e Agenzie di Viaggio.

### **§2.- Modifica del contratto**

Non è ammesso cambio e né rimborso.

Non è consentito il cambio nominativo.

### **§3.- Validità**

Il titolo è valido:

- Estate Insieme: per 4 fine settimana consecutivi a partire da quello di inizio scelta, dalle ore 12,00 del venerdì alle ore 12,00 del lunedì successivo.

La promozione è valida per viaggi dal 29 maggio al 26 settembre 2022.

### **§4.- Convalida**

Il titolo è già convalidato a partire dal giorno selezionato in fase di acquisto dal passeggero.

## **§5.- Riduzioni**

Non sono ammesse riduzioni.

## **§6.- Irregolarità ed abusi**

Il passeggero, munito del titolo Estate Insieme, che sale su un treno al di fuori dei giorni o orari di validità indicati sul titolo di viaggio, viene considerato sprovvisto di valido titolo di viaggio.

Il passeggero, su richiesta del Personale di Controlleria, deve esibire un valido documento di riconoscimento unitamente al titolo Estate Insieme. In caso fosse sprovvisto di solo uno dei due è considerato sprovvisto di valido titolo di viaggio e regolarizzato in base alla normativa vigente.

Si applica quanto disposto al punto §7.- *Irregolarità ed abusi* della Parte III - Trasporto Regionale delle Condizioni Generali di Trasporto di Trenitalia.

## **§7.- Indennità da ritardo**

Per il calcolo dell'indennità da ritardo si rimanda a quanto disposto nel paragrafo 8.7.2. Indennità da ritardo per abbonamenti del Punto 8 Rimborsi e Indennità della Parte III - Trasporto Regionale delle Condizioni Generali di Trasporto di Trenitalia.

Per quanto non specificato rimane valido quanto disposto nella Parte III – Trasporto Regionale Condizioni di Trasporto dei Passeggeri di Trenitalia.